

hanno indotto _____ Pasquale ad attivare la procedura di mediazione nei confronti dell'istituto di credito;

- nelle more, con contratto del 20.04.2018, mai portato a conoscenza degli opposenti, Penelope SPV srl ha acquistato "pro soluto" dal Banco di Napoli il credito relativo al mutuo in oggetto;
- nessun riscontro è seguito alla richiesta inviata al Banco di Napoli SpA con pec del 18.09.2018 da parte del legale degli opposenti con richiesta di invio di copia di piano di ammortamento del mutuo, con indicazione specifica delle quietanze di pagamento delle singole rate;
- con atto di precetto del 25.09.2018, Penelope SPV srl ha intimato agli opposenti il pagamento della somma di € 229.895,92, di cui € 32.547,35 per rate asseritamente scadute e impagate all'01.03.2018, € 187.778,74 per capitale residuo alla stessa data, € 9.189,19 per interessi di mora al 20.09.2018, oltre spese e competenze di precetto per complessivi € 380,64;
- nel merito, manca il requisito della certezza del credito, difettando nell'atto di precetto l'indicazione delle singole rate non pagate e dei conteggi dei relativi interessi, derivandone, quindi, incertezza del credito azionato e conseguente nullità dell'atto di precetto;
- dagli elementi contenuti nell'atto di precetto non è dato comprendere come sia stato quantificato l'importo precettato e, dunque, quale sia l'ultima rata pagata, a quanto ammontino quelle insolute e gli interessi maturati sulle stesse;
- il contratto di mutuo presupposto è nullo in quanto, dalla perizia di parte, è emerso il superamento del tasso complessivo del mutuo, nonché del tasso di mora, rispetto al tasso soglia vigente al momento della stipula, in violazione della L. 108/96, dell'art. 644 c.p. e dell'art.1815 cod. civ.;
- da tale sconfinamento dei tassi applicati è derivato un indebito percepito dalla banca quantificato dal perito in € 106.091,16, con un credito a favore del mutuatario di € 97.457,79;
- la clausola di determinazione degli interessi è nulla ai sensi dell'art. 117 comma 6 del T.U.B. in quanto, dalla stessa consulenza tecnica di parte, è emersa la difformità tra l'ISC dichiarato nel contratto ed il TAEG effettivamente verificato;
- la stessa struttura del mutuo sottoscritto si pone in contrasto con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ. poiché nel piano di ammortamento alla francese le singole rate sono comprensive di quota capitale ed interessi.



Hanno concluso, in via principale, per la declaratoria di nullità del contratto di mutuo, della clausola sugli interessi, del piano di ammortamento e, in via subordinata, per la rideterminazione delle somme dovute.

La convenuta opposta ha, preliminarmente, contestato:

- 1) l'ammissibilità e la fondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, evidenziando –tra l'altro – la formalizzazione di pignoramento immobiliare notificato il 15.12.2018;
- 2) l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione di nullità del precetto per indeterminatezza del credito, ben potendo l'intimazione riportare la sola somma intimata e comunque contenendo il precetto opposto tutti gli elementi idonei a partecipare agli intimati l'importo del credito.

Ha poi esposto che:

-l'ISC (ovvero il TAEG) non costituisce un interesse o una specifica condizione economica da applicare al finanziamento ma svolge solo funzione informativa dei costi totali del finanziamento nei confronti del cliente prima di accedervi, di modo che l'omessa o erronea indicazione dello stesso non incide su determinatezza degli interessi o altre condizioni, né determina alcuna conseguenza sugli interessi convenzionali;

-dall'analisi del contratto di mutuo emerge l'indicazione di tutte le condizioni economiche, anche i maggiori oneri in caso di mora;

-invero, non è richiesta l'indicazione del costo totale nel TAEG, nel quale comunque non possono includersi i maggiori oneri non collegati alla concessione del credito, quali quelli relativi a ritardo nel pagamento o estinzione anticipata;

-non è corretta la tesi secondo cui l'interesse di mora debba essere sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla L. 108/96, giacché nell'ipotesi in cui il debitore divenga moroso il tasso d'interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi ma si sostituisce agli stessi;

-quando si parla di usura gli interessi moratori non vanno mai presi in considerazione e gli stessi non possono mai essere rapportati al c.d. tasso soglia;

-gli interessi moratori possono, quindi, superare il tasso soglia senza conseguenze, non essendovi rapportati a differenza degli interessi corrispettivi;



- la costruzione del piano di ammortamento c.d. "alla francese" non determina affatto l'applicazione di interessi composti o diversi rispetto a quelli pattuiti in contratto;
- di conseguenza non si configura nemmeno alcuna violazione dell'art. 1284 cod. civ., in quanto, in assenza di capitalizzazione, non vi è alcuna difformità tra tasso pattuito ed effettivo;
- il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata azzerava gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento conformemente all'art. 1193 cod. civ., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata pattuita;
- con tale metodo la restituzione del capitale non avviene mai attraverso una pratica anatocistica, perché in ogni singola rata gli interessi sono computati sulla sorte capitale da restituire e non sugli interessi da corrispondere o già corrisposti.

*** ** ***

Il contratto di mutuo consente alla parte mutuataria l'acquisizione di una certa quantità di denaro, collegata all'obbligo di restituzione mediante rate comprensive del capitale e degli interessi.

Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art.474 cpc, occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, "se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge" (cfr. Cass. civ. 6174/2020; Cass. civ. 17194/2015).

Nella fattispecie, il mutuatario (Pasqua) non ha sollevato alcuna contestazione in ordine:

- al contratto di mutuo fondiario stipulato con atto del Notaio Ange n data 26.10.2009;
- all'importo attribuito da Banco di Napoli SpA, in esecuzione del contratto,
- alle caratteristiche di titolo esecutivo di tale contratto (cfr. atto di opposizione-pag.10);
- al profilo di inadempimento dell'obbligo di pagamento delle rate di mutuo e della decadenza dal beneficio del termine;
- al trasferimento della titolarità del credito da Banco di Napoli SpA a Penelope SPV srl (peraltro, la cessione è stata formalizzata per effetto delle disposizioni della Legge 130/1999-crediti



cartolarizzati, opponibile ai debitori ceduti secondo le specifiche disposizioni *ex lege*, anche in deroga al disposto dell'art.1264 c.c.).

Il medesimo mutuatario ed il garante hanno, invece, eccepito la nullità dell'atto di precetto per "indeterminatezza del credito".

Tuttavia, proprio dalle difese svolte dagli oppositori, unitamente ai profili non contestati (art.115 primo comma cpc), deriva che:

-alla data del 1° marzo 2018, vi era stato il mancato versamento di rate per l'importo di € 32.547,35;

-la decadenza del beneficio del termine per l'obbligo restitutorio è stata formalizzata dall'istituto mutuante con nota dell'11.04.2018;

-il credito residuo (rate non versate+importo complessivo ancora dovuto) era stato determinato nella fase interlocutoria fra le parti Banco di Napoli SpA) tesa alla definizione transattiva dell'esposizione debitoria con piano di rientro (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte opponente);

-l'efficacia giuridica della cessione creditoria "pro soluto" da Banco di Napoli SpA a Penelope SPV srl è stata indicata al 23.04.2018.

Valutando tali elementi alla luce del titolo esecutivo e della specificazione del credito contenuta nel precetto va escluso il profilo di nullità dedotto dai debitori intimati, sussistendo il profilo di determinatezza del credito e non avendo i debitori allegato e provato pagamenti non computati in detrazione dalla cedente e/o dalla cessionaria.

In termini generali.

Con riguardo agli interessi deve dirsi che per l'importo mutuato sono dovuti quelli corrispettivi, costituendo la remunerazione per la disponibilità del denaro, in base al combinato disposto degli articoli 1815-1284 c.c..

Di norma, la pattuizione fra le parti contempla sia la misura degli interessi corrispettivi, dovuti per il corso fisiologico del rapporto negoziale, sia la misura degli interessi moratori, da applicare nel caso di inadempimento imputabile alla parte mutuataria; in tale ultima ipotesi, il presupposto della prestazione pecuniaria accessoria non è "la messa a disposizione della liquidità" in un'ottica



sinallagmatica di legame tra prestazione e controprestazione, ma è "l'inadempimento" del mutuatario, tenuto al pagamento di una somma con funzione latamente risarcitoria, tesa a reintegrare la sfera patrimoniale del mutuante incisa dagli effetti del ritardo nell'esecuzione della prestazione principale, data dal rimborso rateale del capitale e degli interessi corrispettivi.

La diversa natura e funzione degli accessori implica anche la distinta disciplina, data dagli articoli 1218-1224 c.c..

L'ontologica differenza tra gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori non consente la loro *reductio ad unitatem*, sicchè le poste passive, per gli uni e per gli altri, devono valutarsi in maniera distinta sul piano della funzione causale e sul piano effettuale.

Partendo da tale angolo visuale, lo *screening* di conformità di essi ai limiti dei tassi-soglia operanti in base alle rilevazioni trimestrali introdotte dalla Legge 108/1996 (c.d. "legge antiusura") non può involgere il cumulo delle poste passive giacchè ciascuna, con le proprie connotazioni giuridiche e contabili, deve essere comparata con parametri omogenei.

Nel caso in cui il tasso di interesse moratorio sia fissato in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso d'interesse corrispettivo, viene in rilievo la modalità espressiva adottata per la individuazione del tasso, senza alcuna implicazione in punto di sommatoria tra di essi, attesa la sostituzione dell'interesse moratorio a quello corrispettivo per l'inesattezza temporale dell'adempimento.

Sul piano dell'onere della prova ex art.2697 c.c., la recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883) ha ribadito il principio secondo cui è "onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Sezioni Unite, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto".

Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile Sezioni Unite, 18/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19597.



La valutazione di "usurarietà" si basa sul raffronto tra un dato concreto (il TEG) e un dato astratto (il TEGM); quest'ultimo è trimestralmente fissato con decreto ministeriale sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, attuative delle relative Istruzioni (norme tecniche autorizzate); deve esserci simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale e, quindi, se il raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il risultato può risultare viziato.

La "*indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi*" (in termini, Cassazione civile Sezioni Unite, 20/06/2018, n.16303).

Le Sezioni Unite, nella pronuncia del 18/09/2020 n.19597, hanno confermato "la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione; tutto ciò, atteso, sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento".

Pertanto, la questione relativa alla rilevanza usuraria delle indennità o degli oneri eventuali va affrontata nel senso che non possono essere incluse nel TEG somme o indennità pattuite che non costituiscono costi negoziali reali, assimilabili agli interessi.

Per il profilo dell'anatocismo nel piano di ammortamento del mutuo, va osservato che sono configurabili tre tipi di ammortamento:

- il piano all'italiana, in cui ogni rata è di importo diverso in quanto composta da una quota di capitale costante e da una quota di interessi che, calcolata su capitale decrescente, si riduce man mano;
- il piano alla francese, connotato da rate costanti (ognuna delle quali è composta da una quota capitale e una quota interessi variabile);
- il piano alla tedesca, strutturato come l'ammortamento alla francese con pagamento di interessi anticipati.

La giurisprudenza di merito si è soffermata in particolare sulla legittimità dell'ammortamento alla francese.



Secondo un primo (ma risalente e minoritario) orientamento, il cd. "ammortamento alla francese", basandosi su una formula di matematica attuariale, in forza della quale l'interesse applicato è quello composto e non quello semplice, finirebbe con il maggiorare il tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo dando luogo ad una violazione sia dell'art. 1283 c.c. che dell'art. 1284 c.c. ed imponendo l'applicazione del tasso legale semplice e non di quello ultralegale indeterminato o incerto.

La posizione maggioritaria ritiene, invece, che l'ammortamento "alla francese" non incorre nella violazione del disposto dell'art. 1283 cod. civ. perché: 1) gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata è calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata; 2) alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva; 3) la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare (cfr. Trib. Bologna Sez. IV, 24-06-2017 e i richiami giurisprudenziali operati in tale pronuncia).

Tale ammortamento non implica - allora - alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi; né comporta indeterminatezza o effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 cod. civ. perché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo, mentre alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma costituiscono quota interessi della rata di rimborso del mutuo (cfr., tra molte, Trib. Taranto Sez. II, 07-04-2017; Trib. Treviso, 25-01-2017; Trib. Palermo, Sez. V, 21-03-2017; 2017; Trib. Taranto Sez. II, 06-12-2016; Trib. Ferrara, 06/06/2016; Trib. Pordenone, 01/04/2016; Trib. Larino, 13/01/2016; id. 2017; Trib. Bari Sez. II, 08/04/2015, id., 2016; Trib. Venezia, 27/11/2014, id., 2017).

Quindi, l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduce alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c..

La norma vieta la produzione di interessi su interessi scaduti, sicché si ha anatocismo soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva a sua volta di interessi.

Nel metodo alla francese - come detto - gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

Nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.



Cio' non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (cfr. Trib. Torino, 21.3.2017, n. 1524; Trib. Arezzo 24.11.2011; Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127).

Nella fattispecie.

La Consulenza tecnica d'ufficio può integrare la motivazione della sentenza *per relationem* (cfr. Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668, richiamate da Cass. sez.I 10 giugno 2020 n.11075) e, quindi, deve farsi riferimento alla relazione peritale posto che essa, per aderenza ai quesiti formulati e per metodologia d'indagine, consente di superare i rilievi di parte opponente con riguardo alle presunte poste passive prive di *causa debendi*.

Il fatto che il Ctu non abbia svolto controdeduzioni rispetto alle osservazioni del Ctp degli opposenti non inficia l'accertamento in ragione dei suesposti profili normativi e giurisprudenziali.

Per quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata.

Tenendo conto della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite in corso di causa, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio per metà (art.92 secondo comma cpc) con condanna degli opposenti-soccombenti al pagamento delle spese non compensate, liquidate in dispositivo e delle spese di Ctu (per intero).

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.8179/2018 R.G., fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

-rigetta l'opposizione;

-dispone la compensazione per metà delle spese processuali e condanna gli opposenti, in solido, al pagamento di quelle non compensate liquidate in € 3.500,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva;

-dispone che le spese di Ctu siano definitivamente sostenute dagli opposenti.

Così deciso il 7 luglio 2022

Il Giudice annagrazia lenti

Per l'esposizione dei "motivi di fatto" vi è stata la collaborazione del Dott. Andrea Ricapito, addetto UPP.

